



SRT S.p.A.
SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Strada Vecchia per Bosco Marengo - 15067 – Novi Ligure (AL)
Tel. +39 0143/744516 Fax: +39 0143/321556
<http://www.srtspa.it> e-mail: srtspa@srtspa.it pec: mail@pec.srtspa.it

LINEE GUIDA

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI INFERIORI ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

Le presenti linee disciplinano le procedure per l’acquisizione di forniture di beni e di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 1 aprile 2016, n. 50 (Art. 36) recante disposizioni relative alla “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Le presenti linee guida costituiscono altresì attuazione, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato d.lgs., del d.p.r. 207/2010 ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

E’ fatta salva l’applicazione delle linee guida elaborate dall’Autorità nazionale anticorruzione e degli altri provvedimenti che, per le parti non già immediatamente abrogate, terranno luogo nel detto d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, secondo quanto disposto dal citato d.lgs.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 Marzo 2017

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Modalità di esecuzione degli interventi
Art. 3	Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
Art. 4	Limiti di importo e divieto di frazionamento

TITOLO II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E PROCEDIMENTO

Art. 5	Affidamento di beni e servizi
Art. 6	Manifestazioni di interesse (indagini di mercato)
Art. 7	Sistemi di qualificazione e Albo fornitori
Art. 8	Atti della procedura telematica.....
Art. 9	Scelta del contraente
Art. 10	Requisiti di partecipazione, garanzie e avvalimento.....
Art. 11	Acquisizioni di valore inferiore o pari a 5.000 euro.....
Art. 12	Acquisizioni di valore tra 5.000 e 40.000 euro.....
Art. 13	Acquisizioni di valore superiore a 40.000 euro.....
Art. 14	Contratti aperti (o Accordo quadro)
Art. 15	Lavori di somma urgenza
Art. 16	Consulenze
Art. 17	Casi particolari per servizi e forniture

TITOLO III – COMPETENZE (VEDI ALLEGATI NN. 1 E 2)

Art. 18	Direttore generale, Responsabile del procedimento e Direttore dell' esecuzione
Art. 19	Consiglio d'Amministrazione.....
Art. 20	Commissione giudicatrice

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI SOTTO I 40.000 EURO

Art. 21	Garanzie
Art. 22	Quinto d'obbligo
Art. 23	Revisione prezzi
Art. 24	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.....
Art. 25	Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
Art. 26	Inadempimenti
Art. 27	Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione
Art. 28	Mezzi di tutela

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29	Verifica e collaudo
Art. 30	Verifica della regolarità contributiva
Art. 31	Tutela della Privacy
Art. 32	Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto delle linee guida

1. Le presenti linee guida sono emanate al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e mirano ad assicurare tempestività dei processi d'acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle esigenze specifiche di SRT
2. Le presenti linee guida attuano altresì le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione nel rispetto dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 – Modalità di esecuzione degli interventi

1. L'esecuzione degli interventi può avvenire secondo le modalità previste dall'art. 36 del Codice; fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, SRT procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice secondo le modalità stabilite dalle presenti linee guida.

Art. 3 - Procedure alternative nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi di cui alle presenti linee guida di norma avviene sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, oppure mediante indagini di mercato o listini ufficiali, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
2. L'esecuzione di lavori, di norma, avviene sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
3. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dalle presenti linee guida per particolari fattispecie, l'affidamento non può superare l'importo pari alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dalle linee guida.
4. I costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dalle presenti linee guida.
5. Non sono considerati artificialmente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi la cui realizzazione sia imputabile ad anni diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

- b) gli appalti suddivisi in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese.
6. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con le modalità di cui all'art. 35, comma 3, del Codice.

TITOLO II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 5 – Affidamento di lavori, beni e servizi

1. L'affidamento di lavori, beni e servizi, oggetto delle presenti linee guida può essere effettuato o mediante la piattaforma dell'Albo fornitori di SRT o come meglio dettagliato negli articoli seguenti:
- a) Affidamento diretto a mezzo manifestazione d'interesse, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati, di norma, tramite avvisi indicativi pubblicati sul sito internet di SRT, con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla spedizione dell'invito ad offrire e/o attingendo all'Albo fornitori di SRT nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione;
 - b) a mezzo mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6, del Codice;
 - c) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate mediante i sistemi pubblici collettivi di acquisizione;
 - d) a mezzo delle modalità di affidamento di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 dello stesso.

Art. 6 - Manifestazioni di interesse (indagini di mercato)

1. L'indagine di mercato, promossa da Responsabile Unico del Procedimento, è preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze di SRT.
- SRT assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato attraverso la pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale o mediante altre forme di pubblicità per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza.
2. L'avviso indica:
- il valore dell'iniziativa;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;
 - le capacità tecniche e professionali;
 - eventualmente il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - i criteri di selezione degli operatori economici;
 - le modalità per prendere contatto, se interessati, con SRT.

Art. 7 – Sistemi di qualificazione e Albo fornitori

1. E' facoltà di SRT istituire i propri Sistemi di qualificazione ai sensi dell'Art.134 del Codice, aventi ad oggetto l'affidamento dei contratti di cui alle presenti linee guida.
- L'avviso sull'esistenza del Sistema di qualificazione sarà reso noto secondo le modalità di cui all'Art. 128 del Codice.
2. E' altresì facoltà di SRT istituire degli Albi di fornitori di beni, servizi o lavori, per espletare affidamenti diretti e gare di importo inferiore alla soglia comunitaria dandone adeguata pubblicità.

In tal caso, la pubblicazione dei relativi avvisi avverrà sul sito www.srtspa.it nella sezione dedicata ai fornitori. Nell'avviso saranno indicati l'oggetto dell'albo, i requisiti di iscrizione e funzionamento, nonché i limiti di validità dello stesso.

3. Nell'ambito delle singole gare potranno essere individuati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli già richiesti per l'iscrizione al Sistema di qualificazione.
4. L'istanza di iscrizione a uno o più Sistemi di qualificazione o Albi fornitori potrà essere inoltrata online.
5. La compilazione on line e l'allegazione dei documenti richiesti non danno diritto all'inserimento automatico del soggetto richiedente nell'Albo. Soltanto a seguito della validazione della pratica da parte dell'ufficio gare e contratti, l'operatore economico vi potrà essere inserito. Si precisa, inoltre, che l'iscrizione nell'Albo non garantisce l'affidamento di una fornitura, di un servizio o di un lavoro.
6. I fornitori rimangono iscritti nell'Albo fino a quando non intervenga provvedimento di cancellazione motivato di SRT notificato all'interessato o a fronte di esplicita richiesta in tal senso da parte dell'iscritto.
7. Costituiscono causa di cancellazione circostanze quali:
 - a) cessazione dell'attività;
 - b) omessa e falsa dichiarazione;
 - c) perdita dei requisiti dichiarati e posseduti;
 - d) gravi irregolarità o negligenze accertate.

Art. 8 - Atti della procedura telematica

1. Le procedure di affidamento saranno espletate, di norma, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione.
2. Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale partner di SRT e saranno tenuti ad aggiornare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati dichiarati al momento dell'iscrizione e/o la perdita dei requisiti.
3. Si procederà all'espletamento di gara tra le imprese iscritte all'Albo fornitori che saranno individuate nel rispetto del criterio della rotazione.
4. La partecipazione alle procedure on line non prevede a carico dei concorrenti alcun onere di partecipazione ad eccezione del pagamento del contributo ANAC, laddove previsto.
5. La procedura di gara espletata per via elettronica prevede una prima fase di verifica, da parte del seggio di gara, della documentazione richiesta negli atti di indizione della gara a corredo dell'offerta; le offerte presentate dagli operatori economici che non abbiano presentato una corretta e completa documentazione a corredo saranno escluse e pertanto non saranno visualizzate nella graduatoria finale, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio laddove ammesso ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice.
6. L'espletamento delle operazioni di gara è demandato ad apposito Seggio di gara, composto da uno o più membri.
7. Nel corso della seduta, il seggio di gara applica le modalità di aggiudicazione indicate nell'atto di indizione della procedura, prende atto dei risultati di gara e rimette gli atti agli organi preposti per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.

Art. 9 – Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene in uno dei seguenti modi:
 - a) in caso di procedura aperta o negoziata:
 - in base al miglior rapporto qualità/prezzo individuato sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti, anche in forma sintetica, dall'organo preposto dalla Stazione appaltante;
 - in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna significativa variazione qualitativa;

- b) in caso di affidamento diretto:
- previa indagine di mercato.
2. L'esame e la scelta delle offerte saranno effettuati dall'organo preposto dallo stazione appaltante.
 3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
 4. L'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è, ad eccezione dell'affidamento diretto, di norma, corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
 5. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Art. 10 - Requisiti di partecipazione, garanzie e avalimento

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette da SRT in applicazione delle presenti linee guida, dovranno possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 80 e 83, comma 1, del Codice.
2. Ulteriore criterio per la individuazione dei soggetti da invitare adottato da SRT è il metodo di "rating" attraverso la piattaforma informatica al fine di poter effettuare scelte consapevoli inerenti all'acquisto di materiali e servizi tenendo conto dei risultati ottenuti da ogni singolo fornitore in relazione ad aspetti che l'azienda stessa ha selezionato ed identificato come prioritari. L'Albo dei fornitori contiene tutti quelli approvati ed abilitati a fornire SRT e ai quali è possibile emettere ordine d'acquisto. Tutti i fornitori presenti nell'Albo sono suddivisi in classi. Il predetto sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimano la capacità strutturale e l'affidabilità dell'impresa. Questo tipo di valutazione viene effettuata assegnando uno specifico punteggio da 1 a 10 ad ogni prestazione corrisposta all'interno di un evento. Ad ogni singola prestazione verrà assegnato un punteggio e al termine del periodo temporale predefinito, SRT calcolerà il punteggio ottenuto dal fornitore attraverso la sommatoria di tutti i punteggi assegnati diviso il punteggio massimo ottenibile. Tale "rating" non potrà essere oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione di punteggi connessi al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.
3. In merito ai principi per la selezione dei partecipanti trova applicazione l'art. 133 del Codice.
4. La costituzione del deposito cauzionale provvisorio sarà dovuta esclusivamente laddove previsto nella documentazione di gara.
5. All'esecutore del contratto sarà richiesta la cauzione definitiva esclusivamente laddove previsto nella documentazione di gara.
6. Il ricorso all'avalimento non è ammesso per affidamenti di valore inferiore a 40.000€, salvo il caso in cui tale opzione sia espressamente prevista nella documentazione di gara.

Art. 11– Acquisizioni di valore inferiore o pari a 5.000 euro

1. L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di lavori, beni e servizi ciascuna nei limiti di 5.000,00 euro, può essere svolta da SRT tramite affidamento diretto, motivato dall'importo modesto e da esigenze di risparmio procedurale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice senza alcuna necessaria richiesta di preventivo.
Le procedure di affidamento diretto saranno espletate, di norma, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione così come indicato all'art. 8 delle presenti linee guida.
2. Il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione del buono d'ordine alla ditta.

Art. 12– Acquisizioni di valore tra 5.000 e 40.000 euro

1. L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di lavori, beni e servizi nei limiti ciascuna tra 5.000,00 euro e 40.000,00 euro, è svolta da SRT tramite affidamento diretto, motivato in maniera implicita dall'importo modesto e da esigenze di risparmio procedurale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice previa richiesta di almeno tre preventivi.

Il preventivo, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- c) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento e fatturazione;
- d) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo.

Le procedure di affidamento diretto saranno espletate, di norma, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione così come indicato all'art. 9 delle presenti linee guida.

2. Laddove l'affidamento abbia ad oggetto delle tipologie di lavori, beni o servizi per i quali SRT lo ritenga opportuno, si ricorrerà a procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del Codice e art. 9 delle presenti linee guida e previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati secondo le modalità indicate allo stesso articolo 9.
3. Il perfezionamento del contratto avviene, di norma, a mezzo buono d'ordine o scambio di corrispondenza attraverso la piattaforma telematica di negoziazione.

Art. 13– Acquisizioni di valore superiore ai 40.000 euro

1. L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro, è svolta da SRT mediante ricorso alle procedure ordinarie come previsto agli articoli 35 e 36 del Codice.

Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, SRT procede agli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

2. Le procedure di affidamento di cui sopra saranno espletate, di norma, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione così come indicato all'art. 9 delle presenti linee guida.
3. Il perfezionamento del contratto avviene, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, mediante, di norma, scrittura privata a seconda del tipo di affidamento e delle specifiche esigenze ad esso connesse.

Art. 14 - Contratti aperti (o Accordi quadro)

1. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dalle linee guida, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto, o con semplice ordinazione, che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione.

2. In caso di lavori, forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti anche sulla base di prezziari o listini, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il Direttore Generale procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
3. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
4. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 15 – Lavori, servizi e forniture in somma urgenza

1. Nei casi di lavori, servizi e forniture in somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità o alla tutela dell'ambiente o dei beni della società, sempre nei limiti di cui alle presenti linee guida.
2. L'esecuzione dei lavori, servizi o forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Direttore Generale.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In assenza di riserve, o in caso di decadenza di queste, il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige senza indugio, e comunque entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore Generale, che provvede alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il Direttore Generale procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nel caso in cui si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità o dell'ambiente o dei beni della società o indispensabili a garantire la continuità del servizio;

Art. 16 - Consulenze

1. La consulenza è la prestazione di un esperto, ovvero una persona che, avendo accertata qualifica in una materia, consiglia e assiste il proprio committente nello svolgimento di cure, atti, pratiche o progetti fornendo o implementando informazioni, pareri o soluzioni attraverso le proprie conoscenze e le proprie capacità professionali con conseguente stesura di un documento o di una relazione finale. Le prestazioni di un professionista possono configurarsi sia come consulenza che come servizio a seconda della tipologia di prestazione. Compito del consulente è quindi, una volta acquisiti gli elementi che il cliente possiede già, di aggiungere quei fattori di sua esperienza, conoscenza e professionalità che possono promuovere sviluppi nel senso desiderato; in tale contesto è sostanziale il rapporto di fiducia tra il committente e chi fornisce consulenza. Tale fiducia può fondarsi su un rapporto consolidato, sulla notorietà del consulente, sulla competenza e capacità dimostrate, sui titoli accademici e professionali che egli possiede. Laddove l'aggiudicazione dell'incarico di consulenza rientrasse nei limiti di importo inferiore a 40.000 €, SRT ha facoltà di aggiudicare i contratti relativi alle consulenze mediante affidamento diretto senza preventiva consultazione di altri operatori economici.

2. Qualora non dovessero verificarsi le caratteristiche descritte al precedente punto 1, verranno applicate tutte le regole ordinarie relative all'appalto di servizi, così come normate nelle presenti linee guida e nel Codice.

Art. 17 – Casi particolari per servizi e forniture

La procedura disciplinata nelle presenti linee guida all'art. 12, per importi inferiori alla soglia comunitaria, può essere applicata nei seguenti casi particolari:

- a) Quando le forniture ed i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- b) Nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) Nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di forniture obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- d) Affidamento ad altro fornitore a seguito del recesso del precedente nei casi previsti dall'art. 110, commi 1 e 2, del Codice.

TITOLO III – COMPETENZE (VD. ALLEGATI NN. 1 e 2)

Art. 18 - Direttore Generale, Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. La società opera a mezzo del Direttore Generale, nel rispetto delle prescrizioni contenute nello Statuto e delle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale può avvalersi di un Responsabile del Procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice, resta a carico del Direttore Generale.
3. Il Direttore Generale garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi della società ai sensi delle presenti linee guida e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. E' compito del Direttore Generale anche la vigilanza sull'osservanza delle procedure contrattuali, la stipulazione dei contratti ed ogni conseguente incombenza amministrativa.
In caso di incompatibilità del Direttore Generale, la stipula del contratto è di competenza del Legale Rappresentante.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché, per quanto applicabile, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Per affidamenti sotto ai 40.000 €, il Direttore Generale nomina il Seggio di gara mediante "determina quadro" salvo determinazioni ulteriori in caso di esigenze specifiche. Il Seggio di gara è, di norma, composto dal Dirigente stesso, dal Responsabile del Procedimento e da un funzionario di gara.

6. Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento è, di regola, incompatibile con le funzioni di Commissario di gara e di Presidente della Commissione giudicatrice (art. 77, comma 4, del Codice), fermo restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.
7. Il RUP dirige l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture oltre che di lavori ai sensi dell'Art. 101 del Codice e si avvale, tra gli altri, anche del Direttore dell'esecuzione accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate. Agli Artt. 31 e 111 comma 2, è stabilito, altresì, che il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, è di norma, il medesimo RUP. Sono di competenza del Direttore dell'esecuzione il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, al fine di assicurarne la regolare esecuzione. Qualora il RUP non svolgesse anche funzione di Direttore dell'esecuzione, la nomina di quest'ultimo è di competenza del Direttore Generale per affidamenti sotto i 40.000 € e del consiglio di amministrazione per importi superiori.

Art. 19– Consiglio d'Amministrazione

La deliberazione relativa alla stipulazione dei singoli contratti, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto o del contenuto del contratto stesso, la scelta della forma di contrattazione, la nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice, nonché l'aggiudicazione definitiva, sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione. Sono fatti salvi i casi in cui è previsto il ricorso agli affidamenti fino a 40.000 €, per i quali viene delegato il Direttore Generale, senza limiti se in tema di sicurezza e in casi di somma urgenza. In tal caso, al Consiglio d'Amministrazione verranno rendicontate le relative voci di spesa.

Art. 20 – Commissione giudicatrice

1. Ai sensi dell'art. 77 del Codice, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico e economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, compete ad una commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. In caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo, se disponibile, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all'Albo, il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario. Tuttavia, quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale, è necessario che almeno il Presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall'Autorità.
2. SRT con le presenti linee guida disciplina le modalità per garantire la rotazione degli esperti. A riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati. Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per due commissioni di gara nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati.
3. SRT pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, sul profilo nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, comma 1), del Codice, la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti, il compenso dei singoli commissari, la dichiarazione di incompatibilità e di non conferibilità all'assunzione dell'incarico e il costo complessivo sostenuto per la procedura di nomina.

TITOLO IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 21 - Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria.
2. I soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione della garanzia definitiva per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00.
3. I soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
4. Potranno discrezionalmente essere richieste ulteriori garanzie, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

Art. 22 – Quinto d'obbligo

Come disciplinato all'art. 106, comma 12, del Codice, SRT, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 23 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

Art. 24 – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

1. Per quanto non disposto dalle presenti linee guida, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di prestazioni per le quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessarie modifiche non previste, si applica l'art 106 del Codice.
2. Con riferimento alle varianti nei lavori, nei servizi e nelle forniture di importo inferiore ai 40.000 €, il contratto può essere modificato nei seguenti casi:
 - a) se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% dell'importo originario del contratto e il nuovo importo contrattuale sia inferiore a 40.000 €;
 - b) non sia alterata la natura del contratto o dell'accordo quadro;
3. In questi casi non sarà necessario esperire una nuova procedura e le nuove prestazioni potranno essere affidate allo stesso soggetto.

Art. 25 - Ordinazione e liquidazione di lavori, forniture e servizi

1. I lavori, le forniture ed i servizi sono richiesti mediante ordine effettuato, di norma, attraverso piattaforma informatica.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei lavori, dei beni o dei servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili (classificazione intervento ecc.);
 - d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il Direttore Generale, o suo delegato, verifica la corrispondenza della prestazione all'ordine, sia in relazione alla qualità che ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;

- b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostantivi, costituisce altresì collaudo;
 - c) eventualmente i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro sessanta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 26 - Inadempimenti

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Art. 27 – Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione

Nelle procedure di affidamento indette da SRT, in applicazione delle presenti linee guida, dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti le richieste del Codice Identificativo Gara (CIG) e il pagamento del contributo attraverso il sistema SIMOG, in conformità alle disposizioni pro-tempore vigenti emanate dalla stessa ANAC.

Art. 28 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, la società si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 205, 206 e 208 del Codice.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Verifica e collaudo

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal Codice, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.
3. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 40.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione.
4. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal Direttore Generale, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

Art. 30 - Verifica della regolarità contributiva

Non può essere liquidata alcuna fattura riguardante lavori, servizi e forniture in assenza di attestazione di regolarità contributiva della ditta appaltatrice, dimostrata mediante l'acquisizione di DURC in corso di validità o documentazione equivalente prevista dalla legge.

Art. 31 – Tutela della Privacy

1. I dati personali, tra cui i dati giudiziari, raccolti e acquisiti presso l'interessato attraverso l'iscrizione all'Albo, sono trattati ed utilizzati direttamente dal titolare nel completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per la verifica della richiesta e dei requisiti dell'interessato e la seguente gestione e tenuta dell' Albo fornitori, nonché a supporto dell'attività negoziale per la quale le norme di legge consentono la possibilità di selezionare i concorrenti ricorrendo agli elenchi di operatori. I dati raccolti saranno trattati inoltre per il rilascio all'interessato, dopo la convalida dell'iscrizione, di User e Password strettamente personali per l'aggiornamento dati forniti.
2. Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi elettronici e/o cartacei con piena assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore.

Art. 32 – Codice etico

Ogni fornitore deve dichiarare l'accettazione del Codice Etico disponibile all'indirizzo web di SRT.

Art. 33 – Entrata in vigore

Le presenti linee guida entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito aziendale di SRT.